

Traccia seminario 23 Aprile  
Margherita Gallina

Affido all'Ente locale  
Riflessione su Tre questioni

1. Responsabilità dell'operatore
2. L'identificazione del cliente: spostamento dalla famiglia al minore in primo piano
3. Cornice d'intervento paradossale: si limita l'esercizio fattivo della potestà per promuovere responsabilità genitoriale

1) Le responsabilità dell'operatore derivano dall'esercizio della professione all'interno della pubblica amministrazione.

L'ambito di maggior rilevanza per l'operatore quale pubblico ufficiale od esercente <sup>1</sup> di un pubblico servizio - nozione definita negli artt. 357, 358 Codice penale.- è quello penale. Secondo l'art. 658 C.P. : " sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio" , quindi non solo i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ma anche i consulenti, i soci e dipendenti di cooperative, aziende, singoli professionisti che, anche a titolo volontario, collaborano.

In presenza di decreti dell'A.G. l'operatore agisce su mandato di un'autorità superiore, vincolante. L'affidamento all'Ente locale si configura come un mandato fiduciario, prolungato nel tempo, finalizzato alla protezione dell'incapace, che impone obblighi di assistenza all'Ente locale stesso.

Gli operatori sono professionalmente e gerarchicamente autonomi dal magistrato ma nello stesso tempo le norme ci dicono che lo stesso operatore tenuto al segreto professionale (norma generale) qualora operi come pubblico funzionario è tenuto invece a denuncia, testimonianza, referto ecc.(norma particolare).

L'assunzione di scelte responsabili e consapevoli da parte dell'operatore, secondo il proprio codice deontologico sarà facilitata se c'è la possibilità di condivisione con altri colleghi dell'equipe e dei responsabili del servizio.

In certe situazioni particolarmente delicate potrebbe essere d'aiuto l'esame del caso alla luce della cosiddetta **teoria del bilanciamento degli interessi in gioco**: l'attenzione deve focalizzarsi su quale degli interessi contrapposti debba avere la maggiore tutela.

---

<sup>1</sup> Art 357 C.P. agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.  
Art 358 C.P. agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il tema della responsabilità si declina non solo nei cfr. della autorità giudiziaria, ma anche in quelli dell'utente. Fa parte della responsabilità dell'operatore cercare la condivisione della persona/famiglia, sia attorno alla definizione del problema, sia sul percorso da intraprendere.

Non si tratta semplicemente di ottenere un consenso, più o meno compiacente, bensì di esser certi che l'utente condivide la valutazione sui problemi che presenta, non necessariamente sulla natura e le cause degli stessi, ma sulla loro presenza e riconosca a sé stesso la competenza ad affrontarli, anche se non da solo. (uno strumento efficace e sperimentato è l'uso di un contratto)

## 2) Spostamento nell'identificazione del cliente: dalla famiglia al minore in primo piano

Questo principio è sancito anche da leggi internazionali

### Articolo 3 Convenzione Diritti dell'infanzia

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **l'interesse superiore** del fanciullo deve essere una considerazione preminente.



### Migliore interesse

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Il primo problema è identificare quale sia il miglior interesse, non per i bambini, ma per QUEL bambino. Se ci occupiamo di situazioni gravissime non ci sono molte incertezze sul da farsi e il provvedimento della magistratura sono l'unico strumento efficace per proteggere il minore da gravi conseguenze.

Sulle "questioni ultime" siamo tutti d'accordo. Le differenze vertono piuttosto sui valori intermedi, in quelle situazioni che sono la maggioranza in cui i genitori manifestano piuttosto grande fragilità, incapacità a svolgere compiti adulti e ad assumersi responsabilità quotidiane legate all'esistenza, alle relazioni, alla realizzazione del proprio e altrui percorso di vita. In presenza di genitori che manifestano comportamenti palesemente dannosi l'operatore si confronta con situazioni di grave pregiudizio, si evidenzia un conflitto d'interessi tra genitori e minore e il provvedimento dell'A.G. di affido si propone di tutelare l'interesse del soggetto debole.

Se non c'è situazione estrema che rende più facile presa decisioni.....non dobbiamo guardare alle situazioni come se ci fosse un conflitto d'interesse tra bambino e genitori.

Al contrario il decreto di affido modifica la posizione dell'operatore e quindi modifica il contratto con i genitori (vedremo nel successivo incontro più precisamente l'aspetto delle prefigurazioni). E' in primo piano l'aspetto della tutela del minore.

Soprattutto in presenza di decreti che dispongono in modo dettagliato interventi secondo quanto precisato nelle proposte dell'operatore stesso quest'ultimo appare come un promotore/esecutore dell'intervento della magistratura.

Si genera una relazione perversa tra operatore e utente:

1. **Strumentalizzazione** (ti do un aiuto per mantenere il controllo, ricevo aiuti che non mi costringono a cambiare: ad esempio l'allontanamento da casa del minore non consente il necessario quotidiano impegno che produce apprendimento di competenze genitoriali, oppure a volte anche gli aiuti domiciliari si trasformano in una delega)
2. **Disistima reciproca** ( a.s. pensa che non possono cambiare e utente che non riceve un vero aiuto)

Mi pare interessante l'orientamento suggerito dal sistema inglese, il Children act, in cui ci riferiva l'avv. Agnello Hornby, la domanda che si pongono l'operatore e il magistrato non è tanto l'individuazione di colpe, ma quali conseguenze produce l'intervento coatto: "Qual'è il male minore, con il mio intervento la situazione può peggiorare?" Sino a giungere alla conclusione che può esser meglio non intervenire.

Es. decreti **affido per idoneo collocamento** dove è ampio il margine di discrezionalità dell'operatore che può ritenere idoneo anche il nucleo familiare di appartenenza.

**Problema: Decreti che non definiscono un tempo degli interventi di supplenza.**

- 3) Operatore si muove in una cornice d'intervento paradossale: si limita l'esercizio fattivo della potestà per promuovere responsabilità genitoriale

Rischi:

- Operatore agisce con iper-interventismo e iper-regolazione delle funzioni genitoriali
- Intervento ( dell'operatore e della magistratura) ininfluenza e ignorato dai genitori
- Il minore rifiuta la valutazione degli eventi e il giudizio negativo sui genitori (caso Castelletto adolescenti allontanati)
- Prescrizioni impraticabili. Test per provvedimenti più gravi

**Problema della comunicazione sulle decisioni. Al minore e ai genitori**

Cambiamento cornice interpretativa relazioni/comunicazioni magistratura- servizi-famiglia Occorre uscire dallo schema " ho subito un'ingiustizia/è un giusto provvedimento a protezione del minore", altrimenti rischio è il congelamento delle rispettive posizioni e di non ottenere alcun cambiamento. Come comunicare le decisioni è un elemento strategico per costruire un progetto d'intervento.

Se restiamo nella cornice del giudizio si possono verificare le seguenti

**posizioni/contrapposizione tra operatore e genitore/famiglia ( v. schema)**

<b>Tipo di relazione</b>	<b>Modo di rappresentarsi il genitore</b>	<b>Comportamenti operatore</b>	<b>Vissuto genitori</b>	<b>Comportamenti genitori</b>
<b>Sostituzione – accettazione della delega</b> <i>Pregiudizio 1</i>	Il genitore è presente come <i>inadeguato-dannoso</i> da contrastare	Non si fanno tentativi di coinvolgere il genitore, a volte lo si colpevolizza L'operatore si sente <i>famiglia sostitutiva</i>	Il genitore si sente confermato nella sua inadeguatezza	Deresponsabilizzazione ulteriore, aumenta disinvestimento sul figlio e su di sé
<b>Colonizzatore buono</b> ( <i>interessamento benevolo e generoso</i> ) <i>Pregiudizio 2</i>	Il genitore è percepito come <i>persona bisognosa di aiuto</i> ma incapace di chiedere e utilizzare interventi operatore (teoria della reputazione ben meritata)	Il genitore è beneficiario di aiuti per sé e per il figlio, condizionati a cambiamenti. Interessamento benevolo e generoso. Gli aiuti sono orientati a <i>mantenere il controllo</i> .	Indifeso, arrabbiato	Disconferma del lavoro operatore
<b>Strumentalizzazione</b>	Il genitore è presente come <i>risorsa da utilizzare</i>	Il genitore è chiamato a supporto al lavoro degli operatori, ma non è riconosciuta la sua autorevolezza o competenza	Si sente inutile, non ascoltato, svalutato, non chiede aiuto nel bisogno	Discontinuità e poca collaborazione
<b>Distanziamento</b>	La famiglia è presente solo in quanto è in rapporto con l'utente, in un ambito diverso e parallelo a quello dell'operatore <i>Famiglia ininfluyente</i>	Operatore estraneo al sistema famiglia, "FUORI". Esiste solo la relazione con la famiglia come fonte e destinataria di informazioni	L'esclusione alimenta sentimenti paranoici	Abbandono ruolo genitoriale, colpevolizzazione figlio

**E' importante che l'operatore colga le proprie emozioni, che non ti informano su cosa vedi ma su come guardi (Marianella Sclavi)**

Nella mia esperienza mi sono resa conto che la comunicazione è stata costruttiva quando:

- ❑ I genitori hanno condiviso l'esistenza dei problemi almeno in parte e temono il deterioramento dei rapporti con i figli, oppure perché si sentono sollevati da alcune responsabilità cui non riuscivano a far fronte (genitori-bambini), ma occorre fare attenzione a chi non manifesta alcuna resistenza perché potrebbero insorgere comportamenti abbandonici, di esclusione del figlio "diverso"

- ❑ gli interventi non sono mai sostitutivi dell'autorità del genitore ( di alcune incombenze sì, non della sua immagine)
- ❑ Il minore si sente protetto e non si sente in un conflitto di lealtà verso i genitori

#### IPOSTESI SU POSIZIONE OPERATORE PER USCIRE DALLA LOGICA GIUSTIZIA/INGIUSTIZIA

1. Interventi minimi- Spostamenti non cambiamenti -Non si tratta di scegliere fra cambiamento o continuità ma di operare per cambiamento nella continuità. E' riconosciuto il principio di economia universale secondo il quale, in natura, avviene sempre ciò che porta al minimo dispendio di energia.
2. E' necessario convivere con l'incertezza, non farsi prendere dall'urgenza classificatoria e sopportare l'esplorazione prolungata

*Se esiste il senso della realtà deve esistere anche il senso della possibilità.*

...

*Cosicché il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare tutto quello che potrebbe egualmente essere, e di non dar maggiore importanza a quello che è, che a quello che non è. (Musil)*